

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti Dott. S. Incrapera

Prot. n. 208121 del 13.03.2017

Oggetto: richiesta parere - modalità di assoluzione dell'imposta di bollo sui contratti conclusi con Piattaforma MEPA -- Rif. nota prot. n. 168824 del 28.02.2017.

Con la nota di cui all'oggetto (**Allegato "A"**), si chiede che lo scrivente esprima un parere, giusta l'attuale previsione del ROUUSS, sul quesito che di seguito di riporta.

"Come noto, per l'acquisto di beni e servizi disponibili sul "Mepa" sono previste 2 opzioni:

- "Rdo", che permette alla P.A. di predisporre una richiesta di offerta da inviare ai fornitori abilitati al "Mepa";
- "Oda", che consente di creare un ordine diretto da inviare al fornitore associato al bene e/o al servizio selezionato.

Si chiede che la S.V. fornisca il proprio parere, giusta l'attuale previsione del ROUUSS, in merito alle modalità di assoluzione dell'imposta di bollo sui contratti conclusi con Piattaforma MEPA.".

Al riguardo, si precisa preliminarmente che, giusta la nota prot. n. 804938 del 20.10.2015, l'attività di supporto fornita dallo scrivente, che in ogni caso non è vincolante, non può concernere l'adozione di specifici atti di gestione, ma deve avere ad oggetto questioni di carattere generale, non potendo in alcun modo l'attività dello scrivente concretizzarsi in una compartecipazione all'amministrazione attiva o in una sua approvazione, né *ex ante* né *ex post*.

E la problematica prospettata verte su di un profili aventi il carattere della generalità.

Come correttamente affermato, per l'acquisto di beni e servizi disponibili sul

"Mepa" sono previste 2 opzioni: 1) "Rdo", che permette alla P.A. di predisporre una richiesta di offerta da inviare ai fornitori abilitati al "Mepa"; 2) "Oda", che consente di creare un ordine diretto da inviare al fornitore associato al bene e/o al servizio selezionato.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, ha fornito chiarimenti in risposta ad un'istanza di Interpello in materia di Imposta di bollo nell'ambito del "Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" ("Mepa"). In particolare, la Società interpellante chiedeva chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario applicabile ai fini dell'Imposta di bollo ai documenti di offerta e accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all'interno del "Mepa", ai sensi dell'art. 328 del Dpr. n. 207/10, erroneamente ritenendo tali documenti, allorché firmati digitalmente, soggetti ad Imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al Dpr. n. 642/72.

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, tali documenti di offerta ed accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi non possono essere ricondotti nella fattispecie di cui al citato art. 24 della Tariffa, Parte II, ovvero ad "atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Cc.", piuttosto risultano da ricondurre appropriatamente all'art. 2, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/72: "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti", e quindi soggetti a Imposta di bollo fin dall'origine.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, i documenti di offerta e accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all'interno del "Mepa" nell'ambito risultano formati di particolare procedura una prevista l'approvvigionamento dei beni da parte delle P.A. e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell'ambito del "Mepa". A detto mercato digitale possono accedere, oltre alle P.A., esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. I fornitori abilitati formulano, anche a seguito di specifiche richieste da parte della P.A, delle offerte pubbliche di beni e servizi.



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE **Staff del Capo Area**

La P.A. individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito "documento di stipula".

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale "documento di stipula", benché firmato digitalmente solo dall'Ente acquirente, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale.

Infatti, la controparte non è tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l'inserimento dell'offerta nel sistema.

In merito alle transazioni scambiate nel "Mepa", l'Agenzia delle Entrate evidenziava che l'art. 328, del Dpr. n. 207/10, abrogato dal Dlgs. n. 50/16, prevedeva espressamente al comma 5 che "il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante", disposizione ora ripresa dall'art. 32, comma 14, del Dlgs. n. 50/16.

Il contratto tra la P.A. e un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i 2 soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.

Con riferimento ai documenti di accettazione, l'Agenzia delle Entrate evidenziava che questi contengono tutti i dati essenziali del contratto: Amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc., e che, pertanto, debbono essere assoggettati ad Imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/72.

L'Imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta (fornitore).

A supporto di quanto affermato, l'Amministrazione finanziaria prosegue e richiama l'art. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", pubblicate sul sito <u>www.acquistinretepa.it</u>, secondo il quale il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, e che

il "soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'Imposta di

bollo. [....]".

La Risoluzione citata non fornisce indicazioni circa le modalità di assolvimento

dell'Imposta di bollo dovuta.

L'Ente aggiudicatore dovrebbe applicare sulla copia cartacea stampata dell'ordine

di acquisto firmato digitalmente la marca da bollo dovuta dal fornitore.

La Risoluzione precisa che le offerte economiche presentate dagli operatori che non

sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, invece, non sono

rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Imposta di bollo, in quanto trattasi di mere proposte

contrattuali la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura e non

producono effetti giuridici se non seguite da accettazione.

Tale affermazione va, però, ricondotta e circoscritta all'ipotesi ivi considerata e non

può esserle riconosciuta una valenza assoluta, sempre nel rispetto dell'art. 3 della Tariffa,

secondo cui le offerte economiche sono soggette ad Imposta di bollo fin dall'origine.

Infatti, pur ammettendo che sia corretto assoggettare ad Imposta di bollo le sole

offerte economiche risultanti aggiudicatarie delle procedure di gara, le stesse dovrebbero

risultare perfezionate e complete di marca da bollo fin dal momento dell'aggiudicazione.

A tal fine, poiché l'aggiudicazione avviene solo a seguito dell'apertura delle buste

contenenti le varie offerte economiche presentate, appare necessario che ciascuna offerta

abbia assolto all'obbligo impositivo del bollo fin dal momento della presentazione

dell'offerta.

Pertanto, si deve ritenere che per i contratti conclusi nella Piattaforma "Mepa" si

debba assolvere all'Imposta di bollo con il pagamento mediante intermediario

convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (con rilascio di apposito contrassegno) o con la

modalità prevista dall'art. 15 del Dpr. n. 642/72. Nella pratica, risulta comunque operativa

soltanto la seconda modalità di assolvimento dell'Imposta di bollo.

Nei termini di cui *supra* è l'avviso non vincolante dello scrivente rispetto all'oggetto.

F.to IL CAPO AREA

Dott. Bohuslav Basile

4 di 4